



03 LUG. 2007

Prot. 3446/QdN/11/DI/B

# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

**VISTO** in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

**VISTO** il Decreto n. 468 del 18 settembre 2001 che individua il sito di "Emarese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**VISTO** il primo decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Emarese del 26 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

**VISTO** il secondo decreto di perimetrazione del 06 ottobre 2006 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare redatto al fine di ricomprendere all'interno del Sito d'Interesse Nazionale di "Emarese" la "sottozona A.1 dell'area antistante all'area del cratere di cava A";

**CONSIDERATO** che il progetto di bonifica, oggetto del presente decreto, che costituisce la prima fase del progetto definitivo di bonifica del sito d'interesse nazionale di "Emarese", riguarda un'area denominata "area di cava del cratere A" di estensione pari a 5.666 m<sup>2</sup>.

**CONSIDERATO** che l'area di cratere A, oggetto del presente decreto, è interessata dalla presenza di terreni contaminati da amianto e di rifiuti costituiti da materiale eterogeneo come materiali di risulta della miniera, rocce serpentitiche, fibre di amianto, limo, ghiaia, ciottoli, laterizi provenienti verosimilmente da demolizioni e scavi e da un successivo strato profondo costituito dal substrato roccioso.

**CONSIDERATO** che sull'area oggetto del presente Decreto, di proprietà della

Società Amianto Italiano Valle d'Aosta – Saiva, il Comune di Emarese agisce in danno del soggetto inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente D. lgs. n. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni - articolo 17.

**CONSIDERATO** che tale area, ricadente nel Comune di Emarese, è identificata con le particelle catastali, foglio 11, mappali n.110, 111, 112, 216, così come riportato nel documento trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota protocollo n.2874/DTA del 06.02.06 ed acquisita al prot. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 2842/QdV/DI del 09.02.06.

**VISTO** il “progetto definitivo – 1<sup>a</sup> fase - Messa in sicurezza permanente del cratere dell'area di cava A” contenuto nel documento “*Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto*”, trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta il 28.06.05 ed acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con n. 13135/QdV/DI del 30.06.05.

**VISTI** gli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi istruttoria del 28.07.05 che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il progetto definitivo della messa in sicurezza permanente del cratere dell'area di cava A.

**VISTO** il successivo elaborato progettuale “*Relazione integrativa del Progetto preliminare e del Progetto definitivo, 1<sup>a</sup> fase- Messa in sicurezza permanente del cratere dell'Area A*”, trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ed acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con n. 18749/QdV/DI del 21.09.05, redatto al fine di recepire le prescrizioni sopra dette relative al progetto definitivo della messa in sicurezza permanente del cratere dell'area di cava A.

**VISTI** gli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria del 05.10.2005, che ha deliberato di approvare con prescrizioni il progetto definitivo contenuto nel documento “*Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto*” trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta il 28.06.05 ed acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con n. 13135/QdV/DI del 30.06.05, così come integrato nel documento “*Relazione integrativa del Progetto preliminare e del Progetto definitivo, 1<sup>a</sup> fase- Messa in sicurezza permanente del cratere dell'Area di cava A*” trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ed acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 18749/QdV/DI del 21.09.05.

**VISTO**, inoltre, il documento, “*Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente. Integrazioni del Progetto Preliminare e definitivo (1<sup>a</sup> fase) della messa in sicurezza permanente del Cratere dell'are A*” trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ed acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con n. 2842/QdV/DI il 09.02.06 riportante, in maniera organica e riorganizzata sia il progetto definitivo- 1<sup>a</sup> fase- “*Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di*

*amianto*”, trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta il 28.06.05 ed acquisito al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con n. 13135/QdV/DI del 30.06.05, che le integrazioni al progetto definitivo di bonifica relative al documento *“Relazione integrativa del Progetto preliminare e del Progetto definitivo, 1ª fase- Messa in sicurezza permanente del cratere dell’Area di cava A”* trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta ed acquisito al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 18749/QdV/DI del 21.09.05, così come verificato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 13.07.06;

**VISTO** che la medesima Conferenza di Servizi istruttoria ha verificato che nella predetta documentazione non risultano recepite le seguenti prescrizioni, che pertanto, si ribadiscono:

- a) si richiede che il deposito preliminare di stoccaggio previsto nell’area di cava A sia autorizzato ai sensi della normativa vigente.
- b) i materiali inerti da scavo e i materiali provenienti da operazioni di disalveo sono considerati rifiuti e pertanto devono essere gestiti ai sensi della vigente normativa sui rifiuti.

**CONSIDERATE** le ragioni di urgenza che richiedono l’immediato avvio degli interventi previsti nel *“Progetto definitivo della messa in sicurezza permanente del cratere dell’area di cava A”* di cui alla richiesta di avvio dei lavori ai sensi dell’art. 252, comma 8, presentata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con nota prot. 2901/DTA del 08.02.07, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 3620/QdV/DI del 12.02.07;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

1. È autorizzato, in via provvisoria, l’avvio dei lavori previsti nel seguente elaborato progettuale *“Interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente. Integrazioni del Progetto Preliminare e definitivo (1ª fase) della messa in sicurezza permanente del Cratere dell’area A”* inviato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta ed acquisito al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con prot. n. 2842/QdV/DI il 09.02.06, subordinatamente al recepimento, in fase esecutiva, delle seguenti prescrizioni:
  - a) Si richiede che il deposito preliminare di stoccaggio previsto nell’area di cava A sia autorizzato ai sensi della normativa vigente;

- b) i materiali inerti da scavo e i materiali provenienti da operazioni di disalveo sono considerati rifiuti e pertanto devono essere gestiti ai sensi della vigente normativa sui rifiuti.
2. Gli elaborati progettuali saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisorie del 25.10.05 e della Conferenza di Servizi istruttoria del 13.07.06.
  3. I lavori di bonifica autorizzati dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal Progetto di bonifica di cui al comma 1 e delle relative prescrizioni.
  4. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel Progetto di bonifica di cui al comma 1.

## ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle soglie di contaminazione indicate nella Tabella 1, dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta dal Comune di Emaresè un'apposita variante progettuale da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

